

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premessi che:

in recepimento nel nostro ordinamento giuridico delle direttive CEE, emanate per l'attuazione dell'articolo 57 Consiglio di Stato di Roma in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali, ha comportato una generale revisione della legislazione valutaria;

tale processo, realizzato attraverso la formazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148) e la depenalizzazione degli illeciti valutari (legge 21 ottobre 1988, n. 455), ha comportato la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali, disposta dal decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990;

l'articolo 1, del provvedimento da ultimo citato, introducendo deroghe di carattere generale ai divieti e agli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 ha previsto, tra l'altro, la concessione dell'autorizzazione, sempre a carattere generale, a tutti i residenti di costituire e detenere all'estero conti e depositi in valuta estera o in lire;

le anzidette regole hanno in pratica eliminato tutte le ipotesi di illeciti valutari di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e conseguentemente a decorrere dal 14 giugno 1990, non possono più trovare applicazione le specifiche sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 22 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

tra le norme attraverso le quali il nostro ordinamento delineava l'illecito amministrativo valutario, si evidenzia il Rdl 5 dicembre 1938, n. 1928 convertito con

legge 2 giugno 1939, n. 739, laddove l'articolo 3 stabiliva che per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compreso l'articolo 20, che applica il principio dell'ultrattività delle leggi;

l'articolo 3 comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così testualmente dispone « Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali »;

in attuazione di tale delega l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha introdotto in materia di sanzioni tributarie il principio di legalità ed il principio del *favor rei*, abrogando l'opposta regola dell'ultrattività della legge di cui all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

tale ultima disposizione ha espressamente riferito questi due principi alle sanzioni tributarie, riconoscendo e armonizzando il loro trattamento a quello previsto dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione con riferimento alle sanzioni penali e dall'articolo 1 della legge 689 del 1981 con riferimento alle sanzioni amministrative;

allo stato attuale l'unico illecito amministrativo, escluso dall'applicazione del principio di legalità e dal principio del *favor rei* appare essere quello valutario;

elementari principi di civiltà giuridica, non esclusa la violazione del principio di eguaglianza, richiedono che sia impedito il verificarsi di tale accadimento, perché contrastante con l'applicazione integrale delle garanzie offerte dai principi di legalità, imputabilità e consapevolezza delle disposizioni vigenti nell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumerne le necessarie iniziative affinché sia espressamente estesa all'illecito amministrativo valutario l'applicazione del principio di legalità, in forza del

quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge in vigore prima della commissione della violazione e del principio del *favor rei*, in forza del quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce viola-

zione punibile, quindi se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.

(7-00606)

« Conte ».